

2) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, le domande di titolo presentate nel mese di dicembre possono riguardare importazioni da realizzare nell'anno successivo se si riferiscono a un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità indonesiane o dalle autorità cinesi applicabile in tale anno.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00 del giovedì successivo alla scadenza del periodo di presentazione della domanda previsto al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi totali sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;
- b) il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o su un estratto del medesimo;
- c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.

Tuttavia, per le domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri comunicano le suddette informazioni insieme alle comunicazioni della prima settimana dell'anno successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

4. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 27/2008 è rettificato come segue.

1) nel titolo, il codice «NC 0714 10 99» è sostituito dal codice «ex 0714 10 98»;

2) all'articolo 1, il primo comma è rettificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Dal 1º gennaio 1997, sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19, con un dazio doganale del 6 % ad valorem.»;

b) il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

c) un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) diversi dalla Thailandia, dalla Cina e dall'Indonesia;

d) un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di paesi non membri dell'OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11.»

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione